Roma, 06/05/2022

PROT. N. 45/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 45/2022

LORO SEDI

Oggetto: Tariffe TARI in approvazione entro il 31/05

Carissimi,

In risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-08009 del 4 maggio 2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso alcuni chiarimenti in merito ai termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla **TARI** (di cui all'art. 1 commi 641-667 della L. 147/2013) e alla tariffa corrispettiva (*ex*art. 1 comma 668 della L. 147/2013) da parte dei Comuni.

A tal proposito, si richiama anzitutto che i termini di approvazione delle delibere comunali che recano le tariffe dei tributi locali assumono un rilievo primario in relazione alla determinazione dell'imposta dovuta. L'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, infatti, oltre a richiamare il principio generale secondo il quale "gli enti locali deliberano" – con effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento – "le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" , dispone che "in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono **prorogate** di anno in anno".

Peraltro, la delibera con la quale l'ente locale adotta le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza oltre i termini disposti *ex lege* è **illegittima**, con la conseguenza che la stessa potrà non soltanto essere impugnata avanti il giudice amministrativo, ma anche **disapplicata,** a norma dell'art. 7 comma 5 del DLgs. 546/92, dalla commissione tributaria dinnanzi alla quale venga impugnato l'atto impositivo, emesso dall'ente locale, recante una pretesa determinata secondo le tariffe individuate dalla delibera viziata.

Ciò premesso, l'interrogazione parlamentare in esame riguarda il coordinamento delle due disposizioni introdotte in sede di conversione del DL 228/2021 (c.d. "Milleproroghe") rispettivamente ai commi 5-*quinquies* e 5-*sexiesdecies* dell'art. 3.
A tal proposito, si richiama che, prima delle predette disposizioni, a norma dell'art. 1 comma 683 della citata L. 147/2013, il termine per l'approvazione delle tariffe TARI era il medesimo di quello "fissato da norme statali per l'approvazione del **bilancio** di previsione".

L'art. 3 comma 5-*quinquies* del DL 228/2021 ha invece stabilito, con espressa **deroga** al citato art. 1 comma 683 della L. 147/2013, che i Comuni "possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione

dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **30 aprile** di ciascun anno". La disposizione non contiene alcun espresso rinvio ai termini di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

D'altra parte, il comma 5-*sexiesdecies* del medesimo art. 3 del DL 228/2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali al **31 maggio 2022**. Nell'ambito dell'interrogazione parlamentare in esame è stato chiesto, pertanto, se quest'ultimo differimento comporti effetti, per il 2022, anche per il termine di approvazione delle tariffe TARI e degli altri atti degli enti locali legati al prelievo dei rifiuti, fissato "a regime" al 30 aprile di ciascun anno, ossia, in altre parole, se il termine per l'approvazione dei predetti atti debba identificarsi, per il 2022, sempre nel 30 aprile, o nel successivo termine di approvazione del bilancio di previsione del 31 maggio 2022.

A prescindere dalle differenti tesi interpretative proposte sul punto, lo stesso Ministero dell'Economia e delle finanze evidenzia che la questione deve intendersi superata già a partire dell'anno in corso, in ragione della previsione contenuta nel DL c.d. "Aiuti", approvato durante il Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022 e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi della quale l'art. 3 comma 5-*quinquies* del DL 228/2021 viene integrato disponendo che "nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una **data successiva** al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente **coincide** con quello per la deliberazione del bilancio di previsione".

La stessa disposizione del DL "Aiuti" (in merito al quale si segnala che ieri il Governo ha deliberato definitivamente in una nuova riunione del Consiglio dei Ministri) consente inoltre ai Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione di recepire gli effetti dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva con una semplice **variazione** di bilancio, anziché dover riapprovare lo stesso.

Per l'anno 2022 il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva deve pertanto considerarsi **posticipato** al **31 maggio2022**, ossia al successivo termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 previsto dall'art. 3 comma 5-*sexiesdecies* del DL 228/2021.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento